

1 SETTEMBRE 2021

NUOVI CHIARIMENTI SULLA DISCIPLINA DEI TRUST
SCHEMA DI CIRCOLARE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE IN CONSULTAZIONE

In data 11 agosto 2021, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato uno schema di circolare (lo “**Schema di Circolare**”) che fornisce chiarimenti sulla disciplina fiscale relativa ai *trust* ai fini delle imposte sul reddito e della imposizione indiretta.

Lo Schema di Circolare è in consultazione fino al 30 settembre 2021, data entro la quale i soggetti interessati possono inviare le proprie osservazioni e proposte di modifica o di integrazione, che verranno poi valutate dall'Agenzia, ai fini di un eventuale recepimento nella versione definitiva della circolare.

Il presente documento si propone di ripercorrere il quadro interpretativo fornito dallo Schema di Circolare in merito alla fiscalità del *trust*, nel quale l'Agenzia delle Entrate ripercorre organicamente i punti salienti della disciplina, fornendo altresì opportune risposte a diverse criticità sollevate dagli operatori del settore e dalle associazioni di categoria.

In particolare, dopo aver effettuato un breve inquadramento civilistico dell'istituto del *trust*, lo Schema di Circolare si sofferma sulla disciplina fiscale, fornendo chiarimenti in merito a:

- i. La disciplina ai fini delle imposte sui redditi;
- ii. La disciplina ai fini delle imposte indirette;
- iii. Gli obblighi di monitoraggio fiscale;
- iv. L'applicazione dell'IVIE e dell'IVAFE.

Nel proseguo si riassumono i principali chiarimenti dello Schema di Circolare evidenziando, senza alcuna pretesa di esaustività, alcune questioni ancora aperte che si auspica trovino riscontro in sede di circolare definitiva.



LA DISCIPLINA AI FINI DELLE IMPOSTE SUI REDDITI

Lo Schema di Circolare, prima di soffermarsi sulle recenti novità inerenti l'imposizione delle attribuzioni da parte di *trust* opachi esteri stabiliti in Stati e territori a fiscalità privilegiata, ripercorre brevemente la disciplina ai fini delle imposte dirette effettuando, schematicamente, la nota distinzione tra *trust* "trasparenti" e *trust* "opachi".

Con riferimento ai *trust* trasparenti, lo Schema di Circolare ricorda che:

- Per *trust* trasparente deve intendersi quel *trust* con "*beneficiari individuati*", ove con tale ultima locuzione si deve fare riferimento ai beneficiari di "reddito individuato", vale a dire i soggetti che esprimono rispetto a quel reddito una capacità contributiva effettiva: è necessario, quindi, che il beneficiario non solo sia puntualmente individuato, ma che risulti titolare del diritto di pretendere dal *trustee* l'assegnazione di reddito.
- Il *trust* trasparente, sia esso residente o meno, non è considerato come un autonomo soggetto d'imposta, ma come un'entità trasparente. Conseguentemente il reddito ovunque conseguito dal *trust* viene assoggettato a tassazione per trasparenza (dunque, "indipendentemente" dall'effettiva percezione) in capo al beneficiario (residente) come reddito di capitale ex art. 44, comma 1, lett. g-*sexies*) del Tuir.
- Il reddito imputato per trasparenza al beneficiario residente concorre, nel caso di beneficiario persona fisica, alla formazione del reddito imponibile Irpef, assoggettato alle aliquote progressive di cui all'art. 11 del Tuir.
- Qualora il reddito prodotto dal *trust* trasparente, sia esso residente o non residente, abbia già scontato in Italia una tassazione a titolo d'imposta o di imposta sostitutiva in capo al *trust* che lo ha realizzato, il reddito non concorre alla formazione della base imponibile del beneficiario residente a cui il reddito è imputato.
- Al momento dell'effettiva corresponsione ai beneficiari residenti in Italia dei redditi realizzati dal *trust*, questi non sono non sono imponibili dal momento che si tratta degli stessi redditi che vengono assoggettati a tassazione nei confronti dei beneficiari per imputazione. Allo stesso modo, qualora il reddito realizzato dal *trust* sia stato assoggettato a tassazione a titolo d'imposta o di imposta sostitutiva in Italia, la sua

1 SETTEMBRE 2021

successiva corresponsione costituisce una mera movimentazione finanziaria, non rilevante fiscalmente in capo ai beneficiari.

Con riferimento ai *trust opachi*, dallo Schema di Circolare è possibile desumere una triplice ripartizione:

- i. ***trust opachi residenti nel territorio dello Stato***: in tal caso, l'imposizione dei redditi da questi prodotti avviene una sola volta ed esclusivamente nei confronti dei *trust*. Pertanto, la successiva distribuzione di reddito ai beneficiari discrezionali non assume rilevanza fiscale in capo a questi ultimi.
- ii. ***trust opachi esteri costituiti in Stati o territori che con riferimento ai redditi prodotti dal trust si considerano a fiscalità privilegiata ai sensi dell'articolo 47-bis del Tuir***: in tale fattispecie, le attribuzioni di reddito da parte del *trust* sono assoggettate ad imposizione in capo al beneficiario residente ai sensi della lettera *g-sexies*), comma 1 dell'articolo 44 del Tuir.
- iii. ***trust opachi esteri residenti in Paesi a fiscalità "ordinaria"*** (i.e. diversi da quelli di cui al punto (ii)): in tale fattispecie, il *trust* estero è assoggettato a tassazione in Italia unicamente per i redditi prodotti nel territorio dello Stato. La successiva distribuzione di reddito (ovunque prodotto) ai beneficiari discrezionali residenti in Italia non assume rilevanza fiscale in capo a questi ultimi.

Ciò premesso, lo Schema di Circolare si sofferma, in particolar modo, sulla disciplina fiscale dei *"redditi corrisposti a residenti italiani da trust e istituti aventi analogo contenuto, stabiliti in Stati e territori che con riferimento ai redditi prodotti dal trust si considerano a fiscalità privilegiata ai sensi dell'articolo 47-bis, anche qualora i percipienti residenti non possano essere considerati beneficiari individuati ai sensi dell'articolo 73"*, oggetto di specifico intervento del legislatore con il decreto legge n. 124 del 2019. Il medesimo decreto ha inoltre introdotto il comma 4-*quater* all'articolo 45 del Tuir, secondo cui *"Qualora in relazione alle attribuzioni di trust esteri, nonché di istituti aventi analogo contenuto, a beneficiari residenti in Italia, non sia possibile distinguere tra redditi e patrimonio, l'intero ammontare percepito costituisce reddito"*.



In merito alle predette novità legislative, i principali chiarimenti forniti dallo Schema di Circolare possono essere riassunti come segue:

a) Il concetto di “stabilimento” del *trust*

- il termine “stabiliti” utilizzato dal legislatore deve essere inteso con riferimento alla giurisdizione di **residenza** del *trust* **secondo le regole della stessa** (e non secondo le disposizioni di cui all’art. 73, comma 3, Tuir);
- nel caso in cui il criterio utilizzato sia quello della sede dell’amministrazione ed il *trust* si consideri fiscalmente residente nel Paese in cui il *trustee* ha la propria residenza fiscale, in presenza di due *co-trustee*, lo Stato di residenza del *trust* è da identificarsi con lo Stato dove il *trust* è effettivamente assoggettato ad imposizione;
- nel caso in cui il *trust* non sia considerato fiscalmente residente in uno Stato, secondo la legislazione di detto Stato, nonostante l’attività di amministrazione del *trust* sia ivi prevalentemente effettuata, ai fini dell’applicazione della norma in oggetto, il *trust* deve comunque considerarsi “stabilito” in quel Paese (ad es. i *trust* “*resident but not domiciled*”) qualora i redditi prodotti dal *trust* non subiscano in tale Paese alcuna imposizione né in capo al *trust* né in capo ai beneficiari non residenti.

b) L’individuazione dei *trust* opachi esteri che godono di un regime fiscale privilegiato

- al fine dell’individuazione dei *trust* opachi esteri che godono di un regime fiscale privilegiato, si deve fare riferimento alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 47-*bis* del Tuir che ravvisa un tale regime laddove **il livello nominale di tassazione risulti inferiore al 50 per cento di quello applicabile in Italia**;
- ai fini del raffronto si deve tener conto anche di eventuali **regimi speciali** applicabili al *trust*.
- sempre ai fini del menzionato raffronto, occorre confrontare il livello nominale di tassazione dei redditi prodotti dal *trust* nell’ordinamento fiscale nel quale il *trust* è stabilito con **l’aliquota Ires vigente nel periodo d’imposta in cui i redditi di capitale sono distribuiti**;

1 SETTEMBRE 2021

- per i *trust* non commerciali che producono esclusivamente redditi di natura finanziaria, occorre confrontare il livello nominale di tassazione del Paese ove è stabilito il *trust* non residente con quello applicabile in Italia sui redditi di natura finanziaria soggetti alle imposte sostitutive o alle ritenute alla fonte a titolo di imposta vigenti nel periodo d'imposta assunto ai fini del confronto (attualmente nella misura del 26 per cento);
- non è possibile dimostrare attraverso l'istituto dell'interpello che la costituzione del *trust* opaco non consegua l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori a regime fiscale privilegiato.

c) Determinazione del reddito di capitale

- l'intero ammontare corrisposto al beneficiario residente in Italia costituisce (per il medesimo) reddito di capitale qualora non emerga, da apposita documentazione contabile del *trustee*, la distinzione fra "patrimonio" e "reddito";
- il patrimonio è costituito dalla dotazione patrimoniale iniziale ed ogni eventuale successivo trasferimento effettuato dal Disponente (o da terzi) a favore del *trust*;
- il reddito è costituito da ogni provento conseguito dal *trust*, compresi i redditi eventualmente reinvestiti o capitalizzati nel *trust* stesso;
- il reddito prodotto dal *trust* deve essere determinato secondo **la normativa fiscale italiana**.

d) Trattamento fiscale del reddito di capitale

- le attribuzioni a favore dei beneficiari italiani da parte dei predetti *trust* opachi esteri sono assoggettabili ad imposizione in Italia sulla base del **criterio di cassa**;
- il reddito di capitale corrisposto dai *trust* opachi esteri stabiliti in giurisdizioni a fiscalità privilegiata concorre alla formazione del reddito imponibile Irpef del beneficiario discrezionale residente in Italia.
- nei redditi attribuiti da *trust* opachi esteri stabiliti in giurisdizioni a fiscalità privilegiata da assoggettare ad imposizione nei confronti dei beneficiari residenti deve essere ricompresa la generalità dei redditi prodotti dal *trust* ovunque nel



mondo. Tuttavia, qualora siano oggetto di attribuzione redditi di fonte italiana percepiti dal *trust* e già tassati nei suoi confronti in Italia, gli stessi non sono oggetto di imposizione nei confronti del beneficiario residente al quale sono attribuiti.

LA DISCIPLINA AI FINI DELLE IMPOSTE INDIRETTE

Dopo aver ripercorso l'altalenante evoluzione della giurisprudenza di legittimità, l'Agenzia considera l'orientamento formatosi dal 2019 ad oggi come non “*suscettibile di ulteriore revisione*”, scegliendo per questo di adeguarsi totalmente all'impostazione della tassazione “in uscita”. In particolare, l'Agenzia delle Entrate, recependo la posizione espressa dalla Corte di Cassazione, illustra il trattamento tributario ai fini dell'imposizione indiretta delle diverse tipologie di atti concernenti i *trust* superando la precedente prassi in materia:

- **Atto istitutivo del *trust*.** l'atto istitutivo, se redatto con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, è assoggettato all'imposta di registro in misura fissa ai sensi dell'articolo 11 della Tariffa, parte prima, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (“Tur”), anche quando nel medesimo atto venga disposta la dotazione patrimoniale al *trust*.
- **Atto di dotazione dei beni in *trust*.** anche tale atto, recependo l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione, è soggetto, se redatto con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, all'imposta di registro in misura fissa ai sensi del sopra citato articolo 11.
- **Trasferimento dei beni ai beneficiari:** gli atti con cui vengono attribuiti ovvero devoluti i beni vincolati in *trust* ai beneficiari realizzano il presupposto impositivo dell'imposta sulle successioni e donazioni.
- **Operazioni effettuate durante il *trust*.** per ciò che concerne le operazioni di gestione compiute dal trustee durante la vita del *trust* (quali, ad esempio, eventuali atti di acquisto o di vendita di beni), esse sono soggette ad autonoma imposizione, secondo la natura e gli effetti giuridici che le caratterizzano, da esaminare volta per volta con riferimento al caso concreto.

1 SETTEMBRE 2021

- **Sostituzione del *trustee*:** l'atto con cui si effettua la sostituzione del *trustee*, se redatto con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, è assoggettato all'imposta di registro in misura fissa

Con riferimento al trasferimento dei beni ai beneficiari, lo Schema di Circolare fornisce ulteriori chiarimenti, precisando che:

- ai fini della determinazione delle aliquote, nonché delle relative franchigie, occorre far riferimento al rapporto di parentela intercorrente tra il disponente e il beneficiario;
- l'eventuale spettanza di esenzioni e/o agevolazioni deve essere valutata al momento dell'atto di attribuzione dei beni sulla base della presenza dei relativi presupposti;
- con riferimento alla determinazione del valore dei beni e diritti vincolati in *trust* e trasferiti ai beneficiari si deve fare riferimento alle disposizioni di cui agli articoli da 14 a 19 e dell'art. 34, commi 3, 4 e 5 del d.lgs. n. 346 del 1990;
- la valorizzazione dei beni è effettuata con riferimento alla data dell'atto con il quale viene effettuato il trasferimento.

Lo Schema di Circolare si concentra altresì sulle imposte ipotecaria e catastale dovute, rispettivamente, per le formalità delle trascrizioni di atti che comportano trasferimento di proprietà di beni o costituzione o trasferimento di diritti reali immobiliari e per le volture catastali dei medesimi atti. Coerentemente con l'impostazione sopra illustrata in materia di imposta di successione e donazione, l'Agenzia delle Entrate specifica che le formalità e le volture catastali eseguite in dipendenza degli atti con cui il disponente effettua la dotazione di beni immobili o diritti reali immobiliari al *trust*, al momento della costituzione del vincolo, sono soggette alle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa. Analogamente, le imposte ipotecarie e catastali in misura fissa sono dovute nell'ipotesi di formalità e volture catastali eseguite per effetto dell'atto di sostituzione del *trustee*. Le formalità e le volture catastali eseguite in dipendenza di atti di attribuzione dei beni immobili o diritti reali immobiliari vincolati in *trust* ai beneficiari, realizzando l'effettivo trasferimento dei beni in questione, sono soggette, invece, alle imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale.



In ultimo, per quanto concerne il requisito territoriale di applicazione dell'imposta di successione e donazione, lo Schema di Circolare chiarisce che nel caso in cui il disponente del *trust* sia residente in Italia, agli atti di attribuzioni di patrimonio sarà applicabile l'imposta proporzionale sulle successioni e donazioni, anche se i beni patrimoniali trasferiti siano esistenti all'estero. Nel caso in cui il disponente non risieda in Italia, la predetta imposta sulle attribuzioni dei beni patrimoniali è applicata limitatamente ai beni e ai diritti esistenti nel territorio dello Stato.

GLI OBBLIGHI DI MONITORAGGIO FISCALE

Ai sensi dell'art. 4 del D.L. 167/1990, sono tenuti agli obblighi di monitoraggio fiscale (ossia di compilazione del quadro "RW" della propria dichiarazione dei redditi) le persone fisiche, gli enti non commerciali (i.e. tra cui anche i *trust*) e le società semplici residenti in Italia che, nel periodo d'imposta, detengono investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria.

Oltre a tali soggetti, sono altresì tenuti agli obblighi di dichiarazione tutti i soggetti summenzionati che, pur non essendo possessori diretti degli investimenti esteri e delle attività estere di natura finanziaria, sono considerati "titolari effettivi" dell'investimento secondo la normativa antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2007).

I *trust* non commerciali ("trasparenti" e "opachi") residenti in Italia e non fittiziamente interposti, sono dunque, in linea di principio, tenuti agli adempimenti di monitoraggio fiscale per gli investimenti all'estero e le attività estere di natura finanziaria da essi detenuti.

In particolare, il *trust* trasparente residente deve adempiere agli obblighi di monitoraggio fiscale con l'indicazione del valore delle attività estere e della percentuale del patrimonio non attribuibile ai "titolari effettivi" residenti. Tuttavia, nel caso in cui sussistano soggetti residenti titolari effettivi dell'intero patrimonio del *trust*, quest'ultimo è esonerato dalla compilazione del quadro RW.

Nel caso, invece, di *trust* opaco residente gli obblighi di monitoraggio fiscale dovrebbero ricadere unicamente in capo al *trust* medesimo.

1 SETTEMBRE 2021

Con riferimento agli altri soggetti coinvolti nella vita del *trust*, lo Schema di Circolare, confermando quanto già espresso in recenti documenti di prassi¹, afferma che gli obblighi di monitoraggio fiscale non ricadono sul *trustee*, il *protector* e il disponente (eccezion fatta, in quest'ultimo caso, per la fattispecie di *trust* interposto fiscalmente).

Relativamente ai beneficiari di *trust* opachi esteri, lo Schema di Circolare, li annovera, ai fini della disciplina in commento, tra i titolari effettivi qualora “*individuati o facilmente individuabili*” dall'atto di *trust* o da altri documenti. Non assume dunque rilievo la definizione di “beneficiari individuati” ai sensi del Tuir, ma è sufficiente che i beneficiari, benché discrezionali, siano, anche indirettamente, identificabili.

In ultimo, lo Schema di Circolare chiarisce che non sono soggetti agli obblighi di monitoraggio fiscale i “titolari di interessi successivi”, ossia coloro che diverrebbero beneficiari solo al venire meno dei primi beneficiari, subentrando a questi ultimi (salvo che sussistano clausole statutarie o altri atti del *trust* tali per cui essi possano essere anche solo potenzialmente, destinatari di reddito o attribuzioni patrimoniali nonostante la presenza di “titolari di interessi antecedenti”).

L'APPLICAZIONE DELL'IVIE E DELL'IVAFE

Sebbene non ci fossero particolari criticità, lo Schema di Circolare coglie l'occasione per fare il punto anche sull'applicazione dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero (IVIE) e dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (IVAFE). Invero, a decorrere dal periodo d'imposta 2020, sono soggetti passivi di tali imposte, oltre alle persone fisiche, anche gli enti non commerciali e le società semplici (e soggetti equiparati) residenti in Italia. Pertanto, i *trust* residenti in Italia devono assolvere al pagamento di tali imposte per gli immobili e le attività finanziarie detenute all'estero.

L'IVAFE sui conti correnti e i libretti di risparmio detenuti dal *trust* è dovuta, diversamente da quanto previsto per le persone fisiche, nella misura fissa di 100 euro. Identica è invece l'aliquota IVAFE per i prodotti finanziari pari allo 0,2 per cento, sebbene con una soglia massima di 14.000 euro.

¹ Cfr. risoluzione 29 maggio 2019, n. 53 e Risposta ad interpello n. 506/2020



L'IVIE, al pari di quanto previsto per le persone fisiche, è dovuta nella misura dello 0,76 per cento.

Si precisa, infine, che il versamento dell'IVIE e dell'IVAFE è dovuto solo dal *trust* e non anche dai titolari effettivi. In caso di *trust* interposto fiscalmente, le suddette imposte sono dovute dai soggetti nei cui confronti si realizza l'interposizione.

(ALCUNE) QUESTIONI ANCORA APERTE

Sebbene siano molteplici gli aspetti su cui lo Schema di Circolare non si sofferma o lascia aperte incertezze interpretative e che si spera siano oggetto di approfondimento in sede di circolare definitiva, si ritiene, in tale sede, di soffermarsi unicamente su alcuni degli aspetti che sicuramente meriterebbero una valutazione approfondita da parte dell'Agenzia delle Entrate.

- Con riferimento all'imposizione dei *trust* opachi istituiti in Stati e territori a fiscalità privilegiata si ritiene opportuno che la circolare definitiva espliciti, al fine di fuorviare ogni dubbio, se i *trust* residenti in Paesi membri dell'Unione europea e in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo con i quali l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni (Norvegia, Liechtenstein e Islanda) siano o meno automaticamente esclusi dall'applicazione della normativa in questione. Sul punto, lo Schema di Circolare parrebbe considerare che il riferimento all'art. 47-*bis* del Tuir sia esclusivamente rivolto, a prescindere dalla giurisdizione di insediamento del *trust*, alle aliquote di tassazione e non anche ad escludere gli Stati UE/SEE. Tale interpretazione dell'Agenzia delle Entrate meriterebbe di essere coordinata con il principio della libertà di stabilimento posto dall'articolo 49 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea che, come riconosciuto dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea, può applicarsi anche all'istituto del *trust*.
- Con riferimento all'imposizione indiretta, lo Schema di Circolare non chiarisce quali siano le tipologie di attribuzioni beneficiarie idonee a realizzare il presupposto impositivo, in particolare quando il *trustee* non operi il trasferimento diretto di beni o diritti a favore del beneficiario. In secondo luogo, lo Schema di Circolare non si esprime sulle fattispecie di *trust* che già hanno subito una imposizione fiscale al

1 SETTEMBRE 2021

momento della segregazione (o non l'hanno subita, in tutto o in parte, per operare di agevolazioni o per l'applicazione di franchigie), rispetto ai quali si potrebbe delineare un nuovo momento impositivo all'atto delle attribuzioni a favore dei beneficiari. In aggiunta, è opportuno ricordare che la stessa applicazione dell'imposta di successione e donazione in sede di apporto dei beni potrebbe essere anche stata la conseguenza di atti di recupero dell'Amministrazione finanziaria non oggetto dell'impugnazione da parte dei contribuenti piuttosto che di provvedimenti dei giudici tributari di merito e della stessa Cassazione che avevano seguito tale linea interpretativa prima del *revirement*.

A cura di

Andrea Tavecchio, Senior Partner Tavecchio & Associati, TEP, Milano

